



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2018

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **6 ottobre 2020**, dovendosi tenere l'udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all'art.221 della legge n.77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid 19

Il Giudice

lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti rileva quanto segue:

letti gli atti, esaminata l'istruttoria fino ad ora compiuta, valutato lo stato del processo e il complessivo comportamento delle parti;

visti gli artt. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

visti inoltre i decreti del Presidente del Tribunale n. 16 del 05 marzo 2020, n. 18 del 09 marzo 2020, n. 25 del 16 marzo 2020, n. 26 del 22 marzo 2020, n. 35 del 21 aprile 2020 e, da ultimo, n. 40 del 07 maggio 2020;

considerato che le parti fin dalla stesura delle condizioni contrattuali di filiazione hanno voluto privilegiare una soluzione alternativa delle controversie insorte rispetto a quella giudiziale, dimostrando quindi la preferenza e la convenienza di gestire autonomamente ed in via conciliativa i propri rapporti;

osservato poi che emerge dagli atti una certa complessità circa i rapporti personali e commerciali tra i soggetti che a vario titolo hanno avuto un ruolo decisivo nella vicenda, ciò che induce a ritenere utile un esame della vicenda che non tenga conto solo di valutazioni strettamente giuridiche ma si estenda a più ampie valutazioni di convenienza rispetto a possibili soluzioni concordate;

considerato che la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono opportuna la definizione stragiudiziale della lite;

considerato che l'ordinamento riconosce alle parti la capacità di regolarsi in autonomia, anche risolvendo le controversie tra loro insorte alla luce dei propri concreti interessi sostanziali e non solo delle specifiche domande azionate nel processo;

preso atto che, invece, in sede giudiziale non è dato procedere alla gestione del conflitto nella sua globalità, in quanto il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande ritualmente introdotte;

considerato che, infine, l'incertezza dell'esito giudiziale della lite continuerebbe a gravare sul futuro delle parti in causa mentre un ragionevole accordo transattivo consentirebbe loro di definire in modo equo, adeguato e sollecito il contenzioso, con reciproca parziale soddisfazione degli interessi sottesi e, per converso, con vicendevole limitazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da un esito sfavorevole;

considerato che, in ogni caso, l'attivazione della presente procedura non è in grado di ritardare la definizione giudiziale del procedimento ove si consideri, per un verso, il termine di sei mesi per la definizione del procedimento di mediazione e, per l'altro, i tempi del rinvio dell'udienza, prevedibilmente non contenuti in ragione del carico del ruolo;

ritenuto, inoltre, che il differimento della trattazione che comporta il presente esperimento di mediazione non risulta incompatibile con l'anzianità di iscrizione a ruolo del fascicolo;

considerato che **l'attuale contesto di necessitato rallentamento dell'attività giudiziaria** dovuto alle **esigenze di contenimento del rischio sanitario** rende più evidente l'**opportunità** di una **definizione stragiudiziale** del contenzioso in essere, atteso che le parti in lite possono, tenendo presenti anche questioni diverse da quelle dedotte nel processo (come, ad esempio, la continuità dei rapporti familiari o d'affari, o l'immediata liberazione di risorse finanziarie per l'impresa, o ancora la sussistenza di ulteriori contenziosi di cui sia utile la contestuale definizione), **riconsiderare** le proprie **complessive posizioni** nella prospettiva **dell'attuale contesto socio-economico**;

considerato infatti che **nell'attuale contesto** emerge, anche sulla scorta del principio solidaristico, l'interesse ad una mediazione delle posizioni in conflitto, che possa raggiungere, con reciproca soddisfazione, una **immediata e definitiva chiusura della lite**;

osservato che, in ogni caso, stante la necessità di disporre il rinvio della trattazione e il numero di fascicoli iscritti sul ruolo, il presente tentativo di mediazione **consente quantomeno** che il **tempo necessario** al rinvio **non vada a detrimento delle parti** ed anzi possa essere di **sicura utilità**;

tutto ciò premesso e considerato

visto il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 2;

DISPONE

che le parti esperiscano effettivo tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

ASSEGNA

la parte attrice **attrice** termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della relativa domanda;

RAMMENTA

che l'obbligatorietà del presente esperimento di mediazione delegata implica che le parti, secondo i canoni di lealtà e probità previsti dall'articolo 88 c.p.c., devono avviare un confronto sul merito della controversia e dei rispettivi interessi, rappresentando che non costituiscono motivi ostativi alla mediazione né il merito della controversia né la concreta mediabilità della lite la cui valutazione è già stata operata dal giudicante;



che l'articolo 10, comma 1, primo periodo del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dispone che *"Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni"*;

INVITA

il mediatore, a norma del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 11, comma 1, secondo periodo, in caso di mancato accordo tra le parti, a formulare in ogni caso una proposta di conciliazione, informate specificatamente le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13;

AVVISA LE PARTI

- 1) **che alla definizione della lite in sede di mediazione sono collegati benefici fiscali altrimenti non conseguibili;**
- 2) **che è necessaria la partecipazione personale al procedimento;** il riferimento operato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 8, alla circostanza che *"al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"* implica infatti la necessaria partecipazione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione degli interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, munito dei necessari poteri; che pertanto, mentre soddisfa il dettato di legge l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società o di delega del contitolare del diritto, il mero temporaneo impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare il rinvio del primo incontro;
- 3) **che il presente tentativo di mediazione è obbligatorio;** a norma del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 8, comma 1, le parti hanno infatti facoltà di esprimersi sulla possibilità di procedere alla mediazione e non sulla effettiva volontà di procedervi, diversamente rimettendosi la mediazione al loro mero arbitrio e compromettendosi irrimediabilmente le finalità esplicitamente deflative previste dalla legge;
- 4) che, se ritenuto necessario, le parti potranno chiedere all'organismo di mediazione che venga incaricato un mediatore esperto della materia;
- 5) che, se ritenuto necessario, le parti potranno altresì chiedere che sia nominato un mediatore ausiliario nelle cause che richiedono particolari competenze tecniche;
- 6) che l'eventuale consulenza tecnica acquisita nel corso del procedimento di mediazione potrà essere prodotta nel processo;

AVVISA INOLTRE LE PARTI CHE

- 1) il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 2);
- 2) la mancata partecipazione senza giustificato motivo è sanzionata con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 8, comma 4-bis);
- 3) il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato per l'applicazione dell'articolo 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'articolo 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c.;

- 4) in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'articolo 13 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;

INVITA

le parti a depositare in Cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza di rinvio il verbale di conciliazione in vista dell'applicazione degli articoli 309 e 181 c.p.c., oppure una nota che dovrà contenere informazioni in merito:

- a) all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
- b) agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione;
- c) con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

P. Q. M.

Rinvia la causa per l'eventuale prosieguo all'udienza del 23/9/21 ore 10.30.

Si comunichi.

Perugia, 6/10/20

Il Giudice
dott. Ombretta Painsi